



IL TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZ. V CIVILE

Riunito in Camera di consiglio, in persona dei magistrati:

Dott.ssa Maria Novella Legnaioli

Presidente Rel.

Dott.ssa Rosa Selvarolo

Giudice

Dott.ssa Stefania Grasselli

Giudice

sul ricorso proposto *ex artt. 206 e ss CCII*, depositato in data 29 ottobre 2024 da

BANCA

e per essa

SERVICER

-opponente-

CONTRO

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

SRL (

), con sede

in _____, via _____, n. ___, in persona del Curatore Dott.

-opposta -

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso *ex artt. 206 ss. D.lgs. 14/2019 (CCII)* depositato il 29.10.2024, BANCA (di

seguito “_____” o anche solo “*Banca*”) ha proposto opposizione al decreto di esecutorietà dello

stato passivo delle domande tardive di insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale Srl (di seguito “ ”), (R.F. /2023 Tribunale di Firenze, sentenza di liquidazione giudiziale n. /2023 depositata in data 11 luglio 2023), dichiarato esecutivo con decreto del 1.10.2024.

Con domanda tardiva depositata il 20.11.2023 inviata alla Curatela della liquidazione giudiziale l’odierna opponente ha chiesto l’ammissione al passivo, in via chirografaria, della L.G. /2023 , per le seguenti somme e distinti crediti:

- “€ 63.680,20, per capitale ed interessi, alla data del 11 luglio 2023, al cui contratto di finanziamento n. di € 63.000,00, garantito dal Fondo di Garanzia per l’80%”;
- “€ 262.894,75 per capitale ed interessi, alla data dell’11 luglio 2023, di cui al contratto di garanzia n. di € 260.000,00, garantito dal fondo di garanzia per l’80%”;
- “€ 70.799,35 per capitale ed interessi, alla data dell’11 luglio 2023, di cui al contratto di finanziamento n. di € 70.000,00, garantito dal fondo di garanzia all’80%” (pag. 2, doc. 3 parte opponente).

La Banca precisava che le operazioni relative ai finanziamenti di cui sopra “sono assistite dalle garanzie dell’80% del Fondo pubblico ex Legge n. 662/96 e che, a seguito dell’escussione delle stesse, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sull’impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell’art. 1203 c.c e dell’art. 2, comma 4, del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione mediante autonoma istanza (anche tardiva)”.

La domanda veniva denominata nello stato passivo delle domande tardive come “Insinuazione N° 3 - BANCA ”. Nel primo progetto di stato passivo, il Curatore proponeva l’ammissione di ciascuno dei crediti discendente dai tre contratti di cui sopra.

Alla successiva udienza del 29.02.2024, il Curatore chiedeva differimento per valutare una potenziale “nullità del contratto”. BANCA depositava osservazioni e documenti integrativi.

Il Curatore, all'udienza del 01.10.2024, proponeva il rigetto della domanda “... per nullità dei contratti di finanziamento assistiti da garanzia statale ex artt. 1345 e 1418 Cod. Civ. in quanto non eseguita un'adeguata verifica del merito creditizio stante lo stato di decozione in cui già versava la Società finanziata”.

Il Giudice Delegato, all'udienza di verifica dell'1.10.2024 ha così disposto:

“In merito al credito di Euro 63.680,20 vantato in forza del contratto di finanziamento n. stipulato in data 7.4.2021 (garantito dal MedioCredito Centrale S.p.A. a valore sul fondo di garanzia per le pmi nella misura dell'80%) con contestuale estinzione di precedente finanziamento n. 45314600 stipulato il 25 marzo 2020 di Euro 50.000,00 (privo di garanzie statali), si ammette in chirografo, onde evitare un indebito arricchimento, per il minor importo di cui al solo capitale residuo di Euro 61.770,47 a motivo della nullità del contratto di finanziamento ex artt. 1345 e 1418 Cod. Civ. e/o comunque la sua inefficacia in quanto erogato sul presupposto della garanzia statale, al solo fine di acquisire un privilegio, ed in assenza di un'adeguata verifica del merito creditizio che laddove eseguita avrebbe consentito di rilevare lo stato di decozione in cui già versava la Società finanziata.

In merito al credito di Euro 262.894,75 vantato in forza del contratto di finanziamento n. stipulato in data 7.4.2021 (garantito dal MedioCredito Centrale S.p.A. a valore sul fondo di garanzia per le pmi nella misura dell'80%) con contestuale estinzione del finanziamento n. stipulato l'11 giugno 2020 di Euro 48.300,00 (garantito dal MedioCredito Centrale S.p.A. a valore sul fondo di garanzia per le pmi nella misura del 90%), del finanziamento n. stipulato il 12 giugno 2020 di Euro 89.700,00 (garantito dal MedioCredito Centrale S.p.A. a valore sul fondo di garanzia per le pmi nella misura del 90%) e del finanziamento n. stipulato il 12 giugno 2020 di Euro 115.000,00 (garantito dal MedioCredito Centrale S.p.A. a valore sul fondo di garanzia per le pmi nella misura dell'80%) che a sua volta aveva estinto il finanziamento n. 45048799 stipulato in data 2020 di Euro 100.000,00 (privo di garanzia statale), si ammette in chirografo, onde evitare un indebito arricchimento,

per il minor importo di cui al solo capitale residuo di Euro 254.976,32 a motivo della nullità del contratto di finanziamento ex artt. 1345 e 1418 Cod. Civ. e/o comunque la sua inefficacia in quanto erogato sul presupposto della garanzia statale, al solo fine di acquisire un privilegio ed in assenza di un'adeguata verifica del merito creditizio che laddove eseguita avrebbe consentito di rilevare lo stato di decozione in cui già versava la Società.

In merito al credito di Euro 70.799,35 vantato in forza del contratto di finanziamento n. stipulato in data 7.4.2021 (garantito dal MedioCredito Centrale S.p.A. a valore sul fondo di garanzia per le pmi nella misura dell'80%) con contestuale estinzione del finanziamento n. stipulato in data 25 luglio 2017 di Euro 54.589,06 (privo di garanzie statali) si ammette in chirografo, onde evitare un indebito arricchimento, per il minor importo di cui al solo capitale residuo di Euro 68.647,47 a motivo della nullità del contratto di finanziamento ex artt. 1345 e 1418 Cod. Civ. e/o comunque la sua inefficacia in quanto erogato sul presupposto della garanzia statale, al solo fine di acquisire un privilegio ed in assenza di un'adeguata verifica del merito creditizio che laddove eseguita avrebbe consentito di rilevare lo stato di decozione in cui già versava la Società finanziata.

Si ritiene non valida la garanzia statale, in quanto il credito è stato erogato ad azienda il cui stato di decozione poteva evincersi al momento della stipula dei finanziamenti.

Manda al curatore di comunicare il presente provvedimento a MCC per le valutazioni di competenza in ordine alla garanzia rilasciata”.

Avverso il decreto di esecutività dello stato passivo è stata proposta rituale opposizione da parte della Banca.

Ribadendo la ricostruzione in fatto esposta con la propria domanda, l'odierna opponente ha chiesto l'ammissione al passivo della liquidazione giudiziale R.F. /2023 dell'intero credito originariamente richiesto in via chirografaria ai sensi dell'art. 208 e ss. CCII, rassegnando le seguenti conclusioni:

“voglia riformare in toto e/o modificare lo stato passivo domande tardive della Liquidazione Giudiziale n. 2/2023 s.r.l., comunicato all’odierna opponente il 03.10.2024, riformando, annullando ed eliminando pertanto, integralmente, dallo stesso Stato Passivo Esecutivo, le affermazioni e statuzioni di cui al provvedimento dell’On.le G.d. riguardanti il creditore BANCA distinto dal cronologico n.018,

per l’effetto ammettere al passivo chirografario della medesima L.G. : il credito n. , di originari €.260.000,00=, garantito all’80% dal Fondo di Garanzia - L.662/96; il credito all’11.07.2023 di €.63.680,20= discendente dal contratto di finanziamento n.631637, di originari €.63.000,00=, garantito all’80% dal Fondo di Garanzia - L.662/96; il credito all’11.07.2023 di €.70.779,35= discendente dal contratto di finanziamento n.633513, di originari €.70.000,00=, garantito all’80% dal Fondo di Garanzia - L.662/96. Dunque, ammettere BANCA al passivo chirografario della suddetta L.G. per l’importo complessivo all’11.07.2023 di Euro 397.354,30 per i titoli e le causali di cui sopra; sempre per l’effetto confermare che tutti e tre i finanziamenti poc’anzi indicati sono assistiti dalla garanzia del Fondo pubblico ex L.662/96 e che, a seguito dell’escussione della stessa, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1203 c.c. e dell’articolo 2, comma 4, del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonoma istanza (anche tardiva) - non risultando ancora percepito dalla creditrice istante alcun rimborso. Con evidenza che il credito vantato dal Fondo è un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa, ai sensi dell’art. 8-bis del decreto-legge 24/1/2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/3/2015, n. 33 (in SO n.15, allegato alla G.U.25/03/2015, n. 70); tale credito privilegiato, in ragione della richiamata disposizione, prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. Le attività di recupero nei confronti della

Procedura Concorsuale verranno effettuate dall'Agente della riscossione pubblico, previa iscrizione a ruolo esattoriale, quale specifica modalità ordinaria di recupero del credito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 8-bis del d.l. n. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2015 e nel rispetto della procedura concorsuale in essere, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 112/99, che prevede al riguardo la competenza dell'Esattore Pubblico, senza che gli atti da questi emessi a tale fine possano essere in alcun modo considerati atti d'esecuzione nei confronti della procedura (e come tali vietati) ”.

Nel merito, l'opponente ha dedotto ed allegato che:

- i. non vi sarebbero motivi per i quali i tre finanziamenti in oggetto (concessi a Tosca Service nel rispetto dei requisiti formali di cui al D.L 23/2020) possano essere ritenuti nulli e/o comunque inefficaci, considerato lo svolgimento di adeguata verifica del merito creditizio;
- ii. la garanzia prestata dal Fondo Pubblico non può essere conseguentemente dichiarata inefficace in quanto la Curatela non ha provato la sussistenza dello stato di insolvenza della società all'atto dell'erogazione dei finanziamenti dell'aprile 2021 né dell'aggravamento di un eventuale dissesto finanziario e poiché non sussiste, pertanto, alcun inadempimento da parte della Banca all'obbligo di adeguata verifica del merito creditizio, come previsto dalla normativa.

La Curatela si è costituita nel presente giudizio contestando la domanda di Intesa San Paolo e deducendo in particolare:

- (i) che i tre finanziamenti del 7.4.2021 sarebbero stati concessi, in primo luogo, in spregio ai requisiti formali previsti all'art. 13 D.L. 23/2020 nella parte in cui prevede che la garanzia debba essere rilasciata a fronte di un nuovo finanziamento con erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

- (ii) che i finanziamenti concessi dalla Banca, oggetto del presente contenzioso, siano stati erogati ad una azienda già decotta, senza il necessario approfondimento istruttorio;
- (iii) che lo stato di insolvenza o conclamata crisi della , in particolare, sarebbe già stato palese fin dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2018 da cui poteva ricavarsi che già ante 2019 la Società: a) aveva subito una drastica riduzione del fatturato; b) il valore delle partecipazioni della Società in e non era stato adeguatamente svalutato; c) non erano presenti in bilancio ammortamenti (rilevanti per il conto economico); d) vi erano debiti tributari rilevanti per oltre 1.000.000 di euro, ed e) non era stato allegato dalla Società alcun piano di ristrutturazione industriale;
- (iv) Considerata la violazione dell'obbligo di adeguata valutazione del merito creditizio (che nel caso di specie avrebbe dovuto condurre la Banca a non concedere i finanziamenti) ne discenderebbe la nullità dei mutui *ex artt. 1345 c.c. e 1418 c.c.*, rilevando altresì la configurabilità dell'illecito di cui all'art. 137 comma 2 TUB;
- (v) In subordine, per i predetti motivi, la Curatela formulava eccezione revocatoria *ex artt. 165 CCII e 2901 c.c.* deducendo la sussistenza dell'*eventus damni* (nella specie la lesione della *par condicio creditorum*), della *scientia damni* in capo alla Società, e del *consilium fraudis* della Banca, dimostrata dalla stessa mancata valutazione del merito creditizio.

All'udienza del 17 dicembre 2024 il Giudice concedeva alle parti termini per il deposito di memorie di replica e di controreplica.

Nella memoria di replica, la difesa di Banca ribadiva la correttezza del proprio operato, e prendendo posizione sulle eccezioni della Curatela, depositava relazione tecnica a firma del Dott. con cui allegava che, alla data di stipula dei finanziamenti, la Società non fosse insolvente.

La Curatela, nella propria controreplica, contestava la fondatezza delle deduzioni della Banca e l'ammissibilità di detta perizia, insistendo nelle proprie conclusioni.

Depositate le predette memorie, all'udienza del 8.4.2025 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

Con il provvedimento impugnato il giudice delegato ha ammesso i crediti di BANCA in sede chirografaria per il minore importo corrispondente al capitale residuo, sul presupposto della nullità dei contratti di finanziamento (per i quali ha ammesso soltanto la somma oggetto di indebito oggettivo) e della invalidità della garanzia statale, per avere la banca omesso un'adeguata verifica del merito creditizio (che, laddove eseguita correttamente, avrebbe consentito di rilevare lo stato di decozione della società) e avere effettuato le operazioni al solo scopo di acquisire un privilegio (o meglio la garanzia statale).

Con l'opposizione BANCA ha contestato tale decisione e ha richiesto l'ammissione in chirografo dei crediti derivanti dai finanziamenti in misura integrale e con riconoscimento che gli stessi sono assistiti dalla garanzia statale con gli effetti che questa comporta sul credito una volta che la garanzia si stata escussa e che il garante si surroghi nelle ragioni della banca.

Costituendosi la curatela si è opposta alle richieste dell'opponente deducendo:

- la nullità dei contratti di finanziamento ex artt. 1345 e 1418 c.c.;
- la mancanza dei requisiti di cui all'art. 13 d.l. 23/2020;
- la revocabilità delle operazioni ex artt. 165 CCII e 2901 c.c.

Il credito che Intesa intende far valere nel presente giudizio deriva da tre contratti di finanziamento stipulati in data 7 aprile 2021 assistiti dalla garanzia dello Stato:

1) *Contratto di finanziamento n. 631637 di Euro 63.000,00*

Il credito vantato in forza di tale contratto (avente durata di 10 anni e garantito dal MedioCredito Centrale s.p.a. a valore sul fondo di garanzia per le PMI nella misura dell'80%), stipulato in data 7 aprile 2021, era sorto con la seguente finalità: “*consolidamento passività a breve termine presso BANCA*” n.

debito residuo Euro 50.000 con credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% del debito residuo”.

Con il predetto finanziamento, quindi, la Società acquisiva nuova finanza per soli euro 13.000,00 e il restante importo andava ad estinguere altro precedente finanziamento n. (doc. 9) di Euro 50.000,00 (privo di garanzia del MedioCredito Centrale s.p.a.), che era stato precedentemente stipulato il 25 marzo 2020 e di cui nessuna rata in linea capitale era stata ancora corrisposta alla data della successiva operazione di consolidamento.

2) *Contratto di finanziamento n. di euro 260.000,00*

Il credito vantato in forza di questo contratto (avente durata di 10 anni e garantito dal MedioCredito Centrale s.p.a. a valore sul fondo di garanzia per le PMI nella misura dell’80%), stipulato anch’esso in data 7 aprile 2021, aveva la seguente finalità: “*rinegoziazione debiti a mlt c/1 BANCA n. deb. residuo Euro 48.300 e n. 45967087 debito residuo Euro 115.000 e n. 45968053 debito residuo Euro 89.700 già garantiti dal FCG*”. Pertanto con tale finanziamento, la Società acquisiva nuova finanza per soli euro 7.000,00 e utilizzava il residuo per estinguere i seguenti finanziamenti all’epoca in essere:

(a) il finanziamento n. (doc. 11) di originari euro 48.300,00 (avente durata di 6 anni e garantito dal MedioCredito Centrale s.p.a. a valere sul fondo di garanzia per le PMI nella misura del 90%), che era stato precedentemente erogato l’11 giugno 2020 con la seguente finalità: “*liquidità aziendale per fronteggiare difficoltà finanziarie temporanee dell’emergenze Covid-19 per pagamento fornitori e saldo dipendenti*” e che non era stato ancora rimborsato alla data del nuovo finanziamento in oggetto;

(b) il finanziamento n. (doc. 12) di originari euro 115.000,00 (avente durata di 6 anni e garantito anch’esso dal MedioCredito Centrale s.p.a. a valore sul fondo di garanzia per le PMI nella misura dell’80%) che era stato stipulato il 12 giugno 2020 con la seguente finalità: “*consolidamento di passività a breve termine di Euro 100.000 (finanziamento n. 45048799 privo di garanzia statale) su Banca Intesa San Paolo con credito aggiuntivo di almeno il 10%*” e anche in questo caso nessuna rata in linea capitale era stata ancora corrisposta alla data del nuovo finanziamento in oggetto;

(c) il finanziamento n. (doc. 13) di originari Euro 89.700,00 (avente durata di 6 anni e garantito anch'esso dal MedioCredito Centrale s.p.a. a valore sul fondo di garanzia per le PMI nella misura del 90%) che era stato precedentemente stipulato il 12 giugno 2020 con la seguente finalità: “*investimento*” e, come per gli altri due sub a) e sub b) nessuna rata in linea capitale era stata ancora corrisposta alla data della sua successiva predetta operazione di rinegoziazione dell'aprile 2021.

3) *Contratto di finanziamento n. di euro 70.000,00*

Il credito vantato in forza di questo contratto (avente durata di 10 anni e garantito dal MedioCredito Centrale s.p.a. a valere sul fondo di garanzia per le PMI nella misura dell'80%), stipulato anch'esso in data 7 aprile 2021, aveva la seguente finalità “*rinegoziazione debito a mlt n. 66192416 debito residuo Euro 54.589,06 credito aggiuntivo in misura pari almeno il 25% del debito residuo*”.

Con questo finanziamento, la Società acquisiva nuova finanza per soli circa euro 15.000,00, essendo il restante importo andato ad estinguere il precedente finanziamento n. (doc. 15) di cui residuavano 54.589,06 e di originari Euro 150.000,00 (privo di garanzia statale ed avente scadenza di 4 anni), e che era stato precedentemente stipulato il 25 luglio 2017.

Emerge quindi che:

i finanziamenti sub 1 e sub 3 estinguevano crediti chirografari, privi di garanzia statale, con due nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato;

il finanziamento sub 2 estingueva crediti già garantiti dallo Stato, ma, a fronte di un importo finanziato di 260.000 euro, erogava nuova liquidità alla Società per soli 7.000 euro.

Ciò premesso, posto che non è contestata la prova del credito né il suo ammontare e che questo risulta dalla documentazione prodotta agli atti, le questioni che nella fattispecie occorre affrontare riguardano:

-la nullità dei contratti di finanziamento;

-l'operatività della garanzia statale;

-la revocabilità delle operazioni.

Con riferimento alla prima questione, il tribunale ritiene che nella fattispecie non ricorrono i presupposti per affermare la nullità dei contratti di finanziamento.

Tra le cause di nullità del contratto di cui all'art. 1418 c.c. nella fattispecie, posto che non è in discussione la presenza dei requisiti essenziali, l'illiceità della causa e la mancanza nell'oggetto dei requisiti di cui all'art. 1346 c.c., potrebbero essere prese in considerazione soltanto la contrarietà a norme imperative e l'illiceità del motivo comune a entrambe le parti.

Anche quest'ultima causa (motivo illecito comune) però non si attaglia alla fattispecie dal momento che non è ravvisabile né una finalità vietata dall'ordinamento poiché contraria a norme imperative né la comunanza del motivo.

La finalità della banca di acquisire la garanzia statale rinegoziando finanziamenti in precedenza non assistiti da tale garanzia non è infatti contraria a norme imperative, non essendo tale la regola della par condicio creditorum. Inoltre tale motivo non sarebbe comune ad entrambe le parti.

Rimane la nullità per contrarietà a norme imperative.

Tale ipotesi tuttavia non pare configurabile nel caso di mancata valutazione da parte della banca del merito creditizio.

In particolare la violazione dei principi di sana e prudente gestione (art. 5 TUB), e cioè la violazione di una regola di condotta (e non di validità) non può determinare la nullità del contratto di finanziamento (in questo senso si è espressa la Suprema Corte - Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 33719 del 16 novembre 2022 – nella diversa fattispecie del superamento dei limiti di finanziabilità, previsti dall'art. 38, comma 2, T.U.B. nella misura determinata da Banca d'Italia dell'80% del valore del bene ipotecato, ove è stata esclusa la nullità del mutuo fondiario).

La contrarietà a norme imperative, considerata dall'art. 1418, comma 1, c.c. quale causa di nullità del contratto, postula che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto, e non i comportamenti delle parti, fatti che rimangono estranei alla fattispecie negoziale.

Inoltre è necessario che la norma abbia un contenuto sufficientemente specifico e cioè deve essere prescrittiva di un contenuto, specifico e caratterizzante inerente il sinallagma contrattuale (cfr la cit. pronuncia Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 33719/2022: “*La giurisprudenza, individuando le norme imperative la cui violazione determina la nullità virtuale del contratto essenzialmente in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concernenti la validità del contratto* (cfr. Cass. SU n. 26724 del 2007, sez. I n. 19024 del 2005, sez. VI n. 25222 del 2010, sez. III n. 525 del 2020), ha inteso sottolineare l’estraneità ad esse delle regole di comportamento nella fase precontrattuale ed esecutiva del contratto, oltre che «nella fase [...] coincidente con la stipulazione del contratto» (cfr. Cass. sez. I n. 9468 del 2020); e, ancora, “*In altri termini, una norma prima di essere imperativa dev’essere prescrittiva di un contenuto, specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale, la mancanza del (o diffidenza dal) quale renderebbe nullo il contratto (ex articolo 1418, primo e secondo comma, in relazione agli articoli 1343, 1345 e 1346 c.c.). Non così per le disposizioni indicative di elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, ovvero genericamente conformativi del modo di atteggiarsi del sinallagma in concreto, che difficilmente potrebbero assumere le sembianze di norme (imperative) di fattispecie o di struttura negoziale: è questo il caso dell’articolo 38, secondo comma, del t.u.b.)*”

Pertanto, non può riconoscersi alcun carattere imperativo alle norme di cui all'art. 5 TUB, in quanto disposizione che non inerisce alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale e priva di carattere prescrittivo specifico.

Va osservato che nel caso in oggetto la curatela al fine di sostenere la nullità del contratto deduce che il comportamento della banca sembrerebbe integrare perfettamente l'illecito di cui all'art. 137, comma 2, TUB (“*Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda fino euro 10.329*”).

E, sempre secondo la curatela, tale fattispecie di reato, trattandosi di contravvenzione, potrebbe essere integrata a prescindere dalla sussistenza del dolo essendo sufficiente la colpa.

Tuttavia la questione del rapporto tra reato e contratto non appare risolvibile automaticamente con la categoria della nullità dovendosi di distinguere il caso in cui la norma penale vietи proprio la stipulazione del contratto (c.d. “reato-contratto”) – in cui può senz’altro predicarsi la nullità - da quello in cui sanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno dell’altro durante la stipulazione del contratto (c.d. “reato in contratto”) per il quale è necessario che la stessa norma penale violata possa connotarsi come norma imperativa (Cass. 17568/22).

Premesso che l’art. 137, comma 2, TUB è riconducibile alla categoria del reato in contratto, per il quale occorrerebbe tale ulteriore accertamento, nella fattispecie manca totalmente la dimostrazione del reato a carico del funzionario bancario, reato che per di più, seppur contravvenzionale, è strutturato in modo tale da richiedere in capo al suo autore la consapevolezza della condotta.

Esclusa la nullità dei contratti di finanziamento, occorre esaminare la seconda questione in ordine all’operatività della garanzia statale e in particolare alla violazione dell’art. 13 del d.l. 23/2020.

Nella fattispecie la garanzia è quella del Fondo MCC, fondo di Garanzia PMI istituito con la L. 662/1992, modificato in epoca pandemica dal D.L. 23/2020.

Si tratta di un rapporto che non riguarda direttamente l'impresa in liquidazione giudiziale e che intercorre tra la banca che ha erogato il finanziamento garantito e l'ente garante.

In sede di verifica del passivo il giudice delegato è chiamato soltanto ad accertare la sussistenza e la natura del credito verso l'impresa e non l'esistenza del rapporto di garanzia.

Tuttavia nei casi di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, si verifica per legge un particolare fenomeno secondo il quale il garante, una volta pagata la quota di credito garantito, non si surroga nella medesima posizione del creditore originario, poiché il suo credito, a differenza di quello chirografario del creditore originario, ha, per legge, natura privilegiata.

Tale privilegio è previsto in via generale dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (art. 9, comma 5: “*per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi*”). Con riguardo al solo MCC, l’art. 8 bis, comma terzo, del D.l. 24 gennaio 2015, n. 3, prevede poi che: “*il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751 bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l’efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti*”.

Detto privilegio, come più volte precisato dalla Corte di Cassazione, sorge, secondo la regola generale dell’art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento

o in ragione dell'inadempimento, poiché è volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti (Cass. civ. 12.12.2024, n. 32148).

Il mutamento del credito ammesso – da chirografario a privilegiato, con elevato grado di privilegio – determina una rilevante modifica dello stato passivo che incide sulle prospettive di riparto tra i creditori.

L'accertamento del giudice delegato in sede di verifica, allora, deve estendersi anche all'efficacia del rapporto di garanzia, rapporto peraltro che la banca, come avvenuto nella fattispecie, espressamente menziona nella domanda di insinuazione e che risulta dallo stesso contratto di finanziamento. In particolare, chiesta l'ammissione del credito della banca derivante dal finanziamento concesso, con la precisazione che lo stesso è assistito dalla garanzia pubblica, il giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo è chiamato a valutare l'ammissibilità del credito così come richiesto, e cioè l'ammissibilità del credito chirografario della banca assistito dalla garanzia pubblica.

Del resto con la presente opposizione BANCA non ha richiesto solo l'ammissione integrale dei propri crediti (contestando la nullità dei contratti di finanziamenti) ma anche che sia espressamente riconosciuto che i crediti siano assistiti dalla garanzia del Fondo pubblico.

Si tratta in ogni caso di un accertamento che produce effetti soltanto ai fini del concorso e che non riguarda il rapporto tra la banca e il garante al di fuori della procedura.

Con riferimento a tale accertamento e alla dedotta (da parte della curatela) violazione dell'art. 13 d.l. 23/2020 va precisato che tale disposizione alla lett. e) prevede che ai fini dell'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei finanziamenti costituenti operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, è necessario che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in una determinata percentuale, che, per i finanziamenti deliberati in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione (legge 5 giugno 2020, n. 40 in G.U. 6.06.2020, n. 143), è pari al 25% del debito accordato.

In tali casi il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la

riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

La norma, a parere del tribunale, trova applicazione a prescindere dal fatto che il precedente finanziamento oggetto di rinegoziazione fosse o meno già assistito da garanzia statale.

Depongono in questo senso:

la mancata specificazione nella norma che il finanziamento precedente non sia già assistito da garanzia statale;

la finalità della stessa diretta a tutelare il soggetto finanziato e a evitare comportamenti opportunistici della banca che potrebbero essere posti in essere anche nel caso di finanziamenti già garantiti applicando condizioni più svantaggiose per il cliente (in punto per es. di aumento del tasso di interesse o di spese di istruttoria).

Ne consegue, con riferimento ai contratti di finanziamento da cui trae origine in credito oggetto del presente giudizio, che la garanzia poteva essere ammessa solo per i contratti indicati sopra ai punti 1 e 3 e non per quello di cui al punto 2), dove la finanza aggiuntiva è inferiore alla percentuale del 25%.

Per quest'ultimo deve ritenersi che la garanzia statale non operi nei confronti della procedura perché concessa in violazione della norma di cui all'art. 13 lett. e) d.l. 23/2020.

Sulla base di quanto fin qui esposto circa la validità dei contratti di finanziamento e l'ammissibilità alla garanzia del fondo solo dei contratti sub 1) e sub 3, i crediti della banca dovrebbero essere ammessi per gli importi richiesti in via chirografaria con riconoscimento della garanzia per quelli di cui ai contratti sub 1 e sub 3 e con esclusione della garanzia per quello sub 2.

La curatela ha tuttavia eccepito anche la revocabilità ex artt. 165 CCII e 2901 c.c. dei contratti di finanziamento, più precisamente dell'intera operazione: la banca mediante più negozi teologicamente legati tra loro (i contratti di finanziamento e la richiesta di garanzie allo Stato) avrebbe sostituito un

credito chirografario non garantito (estinto con il nuovo finanziamento) con un credito sempre chirografario ma garantito dallo Stato in pregiudizio dei creditori.

Va però osservato che in questo caso il pregiudizio ai creditori non deriva direttamente dalla garanzia ma dal conseguente privilegio che lo stesso comporta a favore dello Stato perché potrebbe determinare una violazione della *par condicio creditorum*, laddove il patrimonio del debitore, prima destinato alla garanzia patrimoniale di tutti i creditori, viene invece destinato con preferenza allo Stato rispetto ai creditori che hanno un privilegio inferiore a quello di quest'ultimo.

E allora l'*eventus damni* sussiste con riferimento al potenziale conflitto tra i creditori con privilegio inferiore e il creditore Stato, e quindi deve essere valutato in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione dei primi con riguardo al privilegio di quest'ultimo (cfr Cass. 25733/2015, nel pur diverso caso di conflitto nell'ambito di una procedura esecutiva tra un creditore chirografario e un creditore ipotecario : “*A norma dell'art. 2901, primo comma, c.c., il presupposto dell'azione revocatoria costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore si riferisce anche al pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice; ne consegue che, ove oggetto dell'azione revocatoria sia un atto di compravendita di un bene già ipotecato, se ad agire è un creditore chirografario, il pregiudizio deve essere specificamente valutato - nella sua certezza ed effettività - con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo (Cass., 15 luglio 2009, n. 16464). L'impugnata sentenza ha correttamente applicato il suddetto principio ritenendo che la valutazione da compiersi, seppur con riferimento all'esistenza di un pericolo di danno, va operata in termini di certezza ed effettività e non solo sul piano astratto ed ipotetico. In particolare, anche tenendo conto del rapporto fra i vari creditori, tra quelli muniti di privilegio e gli altri”*).

La curatela, pur essendo in grado di farlo perché a conoscenza della conformazione del passivo della società, non ha allegato in concreto tale pregiudizio, ma si è limitata a dedurre che la garanzia statale con il privilegio che essa comporta avrebbe arrecato pregiudizio ai creditori per violazione della par condicio.

Ne consegue che manca nella fattispecie la dimostrazione del presupposto dell'azione.

Ciò esonerà dalla necessità di verificare la sussistenza degli altri presupposti con riferimento ai quali va tuttavia osservato come la partecipatio fraudis della banca non potrebbe fondarsi sulla mera mancata valutazione del merito creditizio richiedendo la norma espressamente la consapevolezza del pregiudizio.

In definitiva, l'opposizione deve essere parzialmente accolta: i crediti della banca devono essere ammessi in misura integrale in sede chirografaria con riconoscimento della garanzia statale soltanto in relazione ai crediti derivanti dal Contratto di finanziamento n. di Euro 63.000,00 (sub 1) e dal Contratto di finanziamento n. di euro 70.000,00 (sub 3) e con esclusione di tale garanzia per il credito di cui al Contratto di finanziamento n. di euro 260.000,00.

Il soltanto parziale accoglimento dell'opposizione e la novità delle questioni giustifica la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando, sull'opposizione proposta avverso lo stato passivo della liquidazione giudiziale da parte di Banca), così provvede:

accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto ammette allo stato passivo domande tardive della Liquidazione Giudiziale n. /2023 : s.r.l., l'opponente BANCA per i seguenti crediti:

1)in sede chirografaria €.63.680,20= discendente dal contratto di finanziamento n. , di originari €.63.000,00=, garantito all'80% dal Fondo di Garanzia - L.662/96;

2)in sede chirografaria €.262.894,75=, discendente dal contratto di finanziamento n. , di originari € 260.000;

3)in sede chirografaria €.70.779,35= discendente dal contratto di finanziamento n. , di originari €.70.000,00=, garantito all'80% dal Fondo di Garanzia - L.662/96;

precisando che i finanziamenti su 1 e 3 sono assistiti dalla garanzia del Fondo pubblico ex L.662/96 e che non vi erano i requisiti di ammissibilità della predetta garanzia per il finanziamento sub 2.

Compensa le spese

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7.08.2025

La Presidente est.

Dott.ssa Maria Novella Legnaioli